

Allegato A

Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

SOMMARIO

1. Premessa	3
2. Criteri generali relativi all'ammissibilità delle spese	3
3. Periodo di eleggibilità della spesa	3
4. Imputabilità, pertinenza e ragionevolezza	4
5. Spese generali	5
6. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento.....	7
7. Contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita	8
8. Spese non ammissibili	11
9. Leasing	11
10. IVA	11
11. Investimenti di sostituzione	12

1. Premessa

L'art. 65, comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE, dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale: *“L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi”*.

L'allegato 1 del Reg. (UE) 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013, stabilisce che nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale la descrizione delle misure comprenda anche i costi ammissibili.

Il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 (di seguito programma), approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015, definisce per ogni tipologia di operazione le spese ammissibili al contributo del FEASR.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha predisposto il documento *“Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”* che è stato approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 147 del 5 aprile 2016 ha definito alcuni principi fondamentali per l'individuazione delle spese ammissibili rimandando all'Autorità di gestione il compito di individuare con proprio provvedimento le spese e le modalità di pagamento ammissibili.

2. Criteri generali relativi all'ammissibilità delle spese

L'ammissibilità della spesa relativa a ciascuna operazione deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma e dalla specifica misura a cui la stessa fa riferimento.

Nella valutazione dell'ammissibilità di una spesa si devono inoltre considerare una serie di aspetti che riguardano il contesto generale e territoriale in cui l'investimento si realizza, la natura e l'entità del costo nonché la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che essa risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e sia stata ricompresa tra i costi ammissibili della rispettiva misura, sottomisura e tipologia di operazione del programma.

3. Periodo di eleggibilità della spesa

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione di una domanda di sostegno all'autorità competente, in applicazione di apposito bando pubblico, ad eccezione di quelle di seguito indicate che comunque non potranno essere ritenute ammissibili se sostenute anteriormente ai 12 mesi dalla presentazione della domanda di sostegno:

- le spese generali di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 19.1;

- le spese di “preparazione delle attività di cooperazione del GAL” (art. 35, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013) e del “supporto tecnico preparatorio” (art. 44, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013) previste per le sottomisure 19.3 e 19.4;
- le spese sostenute nell’ambito della misura 20 – assistenza tecnica;
- le spese sostenute nell’ambito della sottomisura 3.1 per la partecipazione ad un sistema di qualità tra la data di emanazione del bando e la presentazione della domanda di sostegno, qualora tali spese siano propedeutiche alla domanda di sostegno.

Per le spese sostenute in casi di emergenza a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili l’ammissibilità decorrerà dalla data dell’evento.

4. Imputabilità, pertinenza e ragionevolezza

Le spese, per poter essere ritenute ammissibili, devono essere riferite all’attuazione di operazioni direttamente riconducibili ad una delle misure del programma.

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un’operazione finanziata, vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- pertinente rispetto all’operazione ammissibile;
- essere diretta conseguenza della realizzazione dell’operazione;
- congrua rispetto all’operazione ammessa;
- necessaria per attuare l’operazione oggetto dell’operazione;
- effettivamente ed integralmente sostenuta dal beneficiario finale;
- corrispondente a pagamenti effettuati, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente, quietanzate;
- essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Non è previsto l’utilizzo dei costi semplificati di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), c) e d) del medesimo Regolamento salvo se diversamente previsto nelle misure del programma.

Ove esistenti saranno utilizzati specifici prezziari di riferimento, elaborati dalla Regione, certificati da un organismo indipendente e costantemente aggiornati, sulla base dei quali saranno effettuate le verifiche per la congruità dei costi relativi ai lavori ed alle opere e, laddove possibile anche alle forniture.

Per le voci di costo non incluse nei prezzari regionali si procederà al confronto tra almeno 3 preventivi ed il controllo prevederà che le offerte siano indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da tecnico abilitato.

Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

5. Spese generali

Le spese generali di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono da computare preventivamente nella domanda di sostegno nel modo seguente:

- a) per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss. mm. e ii., D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss. mm. e ii.) le spese ammissibili sono quelle relative agli adempimenti, connessi alla realizzazione degli interventi, previsti da tale normativa;
- b) per gli investimenti non soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici sono ammissibili le spese generali, necessarie per la realizzazione degli interventi, nei limiti massimi del 12% della spesa sostenuta ammissibile a beneficiare del finanziamento del FEASR, quali spese necessarie alla progettazione, onorari di professionisti, consulenze, studi di fattibilità, spese notarili, spese per garanzie fideiussorie e per tenuta di conto correnti dedicati, spese per attività di informazione e pubblicità se stabilite obbligatorie dalla normativa europea.

Per quanto riguarda la definizione delle spese di cui alla suddetta lettera b), applicabili agli investimenti materiali di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) e b) del Reg. (UE) n. 1305/2013, in allegato alla domanda di sostegno il beneficiario, ai fini della valutazione della ragionevolezza dei costi, dovrà presentare tre preventivi in conformità al precedente paragrafo 4 oppure un parere di congruità di un comitato di valutazione dell'ordine o del collegio professionale. Tali spese generali non potranno comunque superare le percentuali massime riportate nell'allegato 1 al presente documento per gli investimenti materiali di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) e b) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Nel suddetto allegato 1 gli interventi sono suddivisi sia in funzione del costo di investimento (fino a 100.000 euro, da 100.001 a 1.000.000 di euro, oltre 1 milione di euro) che in funzione dei seguenti ambiti di spesa:

A - costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili;

- B - ristrutturazione, recupero, adeguamento e miglioramento di viabilità aziendale e forestale, realizzazione di impianti arborei e forestali;
- C - sentieri, piazzole, muretti a secco e terrazzamenti, rifacimenti spondali;
- D - installazione di impianti di trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli, produzione e distribuzione di energia, impianti elettrici, idraulici, termici e di condizionamento;
- E - realizzazione di recinzioni, aree attrezzate, apposizione cartellonistica, reti antigrandine;
- F - acquisto di macchine e attrezzature.

Nell'ambito della domanda di sostegno sarà necessario articolare le spese generali preventivate esplicitando le attività necessarie alla progettazione ed all'esecuzione dell'intervento (produzione di elaborati, indagini, analisi, studi, relazioni, rilievi, direzione lavori, sicurezza, ecc.) dettagliandole all'interno delle seguenti voci:

1. progetti cantierabili con acquisizione di ogni necessaria autorizzazione;
2. progettazione cantierabile con DIA, SCIA o altre comunicazioni di edilizia libera;
3. piano aziendale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2012;
4. domanda di sostegno.

Dalla sommatoria delle spese derivanti dall'applicazione delle percentuali dell'allegato 1 previste per le diverse categorie di intervento si otterrà l'importo delle spese generali preventivabili

A conclusione del progetto la rendicontazione di spesa del beneficiario dovrà tener conto che la percentuale di spese generali riconosciuta in sede di concessione del contributo, riconoscibile per le spese di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, deve applicarsi alle realizzazioni effettive ed alle spese sostenute.

Il contributo relativo alle spese generali deve pertanto essere rideterminato a conclusione del progetto in funzione delle spese effettivamente sostenute.

Negli allegati 1 e 2 è riportata la metodologia di calcolo delle spese generali di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 con relativi esempi esplicativi.

Nell'ambito delle spese non soggette all'applicazione della normativa sugli appalti pubblici, la metodologia suddetta non si applica alle operazioni che non prevedono spese per investimenti materiali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 45, comma 2 del Reg (UE) n. 1305/2013. Le spese generali per le operazioni che non prevedono gli investimenti materiali suddetti sono riconosciute, se previste, come specificato nella schede di misura del programma.

6. Spese di gestione e studi

Come previsto dall'art. 61, comma 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, per le spese di gestione sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento, sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

- a) spese di funzionamento;
- b) spese di personale;
- c) spese di formazione;

- d) spese di pubbliche relazioni;
- e) spese finanziarie;
- f) spese di rete.

Le spese di personale di cui al punto b) sono i costi derivanti da un contratto tra un datore di lavoro e un lavoratore o costi per servizi prestati da personale esterno (a condizione che tali costi siano chiaramente identificabili).

Secondo l'art. 61, comma 2 gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso.

7. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, le spese dovranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- 2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.Lgs. n. 385/93) sui beni aziendali.

Il beneficiario, fermo restando l'obbligo di conservazione ed esibizione in sede di controllo della documentazione di spesa intestata allo stesso, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato dovrà utilizzare le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba), il beneficiario ha l'obbligo di produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre il documento relativo all'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché l'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- b) Assegno bancario. L'assegno deve essere emesso con la clausola di non trasferibilità e il beneficiario deve esibire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nonché copia dell'assegno emesso. Nel

- caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario dovrà produrre copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) Carta di credito e bancomat. L'utilizzo di carte è ammissibile solo nel caso in cui il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio che individui in modo inequivocabile l'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
 - d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
 - g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Il pagamento in contanti non è consentito.

Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

I documenti utilizzati per la rendicontazione di spese sostenute nell'ambito di un finanziamento ottenuto con il programma non possono essere utilizzati per la rendicontazione di tali spese a valere su altri programmi cofinanziati dall'Ue o da altri strumenti finanziari.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

8. Contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita

Possono essere giudicate ammissibili la fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in denaro. Si tratta, in generale, di contribuzioni che non danno luogo ad oneri reali, ma che, a determinate condizioni, in quanto effettive, sono ammissibili a contributo.

Tra questi costi possono essere classificati i contributi in natura riferibili all'ipotesi generale di utilizzo di attrezzature o materiali senza pagamento di corrispettivi e senza la configurazione di oneri di ammortamento, così come l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In quest'ultimo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali e/o individuate tramite una specifica analisi dei prezzi.

Possono essere ritenuti inoltre ammissibili i contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita per le misure del programma che prevedono espressamente nell'ambito dei costi ammissibili i "contributi in natura".

Tali costi sono ammissibili nel caso in cui per l'esecuzione di opere connesse ad investimenti fisici, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto. In tale contesto sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agronomico eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari eseguite con dotazioni proprie aziendali (utilizzo di macchine, attrezzature e materiale dell'azienda). A questo proposito, sia le ore di lavoro previste in fase progettuale che quelle risultanti a consuntivo, devono essere quantificate da un tecnico qualificato in sede di domanda di sostegno. Le giornate di lavoro complessive per ogni unità familiare impiegata in azienda ammissibili a contributo non possono comunque essere superiori a 240 giornate/annue.

Per il calcolo del costo del contributo in natura si fa riferimento ai prezzari regionali dei lavori agricoli tenendo in conto comunque che le spese vive devono essere rendicontate con fatture quietanzate.

Non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario o qualsiasi altra attività non rientrante tra quelle proprie della professionalità del beneficiario agricoltore.

La spesa relativa ai contributi in natura deve essere determinata ex-ante, in maniera analitica per singola voce di spesa, ed inclusa nel quadro economico del progetto da finanziare, ed essere poi riconosciuta ex-post.

Nel caso di società di persone, la prestazione volontaria non retribuita è riconosciuta se fornita dai soci operanti nell'impresa, mentre non è ritenuta ammissibile qualora riferita a società di capitali o altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative. E' escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario.

In ogni caso i costi possono essere giudicati ammissibili se il valore degli stessi "*...possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente*" e se è dimostrata la loro verificabilità e controllabilità.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a. i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b. i lavori devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;

- c. il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente;
- d. i lavori eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
- e. il valore deve essere determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestatato in “condizioni di ordinarietà” e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l’attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali;
- f. per i materiali acquistati debbono essere prodotte le relative fatture quietanzate;
- g. le stesse siano verificabili e controllabili.

Sono esclusi, per le aziende agricole, i lavori riguardanti la realizzazione di fabbricati, per qualsiasi uso siano essi destinati. Sono invece ammessi gli scavi ed i spianamenti dell’area di sedime e di pertinenza.

Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 1, lett. a) dell’art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che dispone “ *il sostegno pubblico a favore dell’operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell’operazione*”.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell’investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell’investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

L’applicazione della suddetta formula può comportare che le spese effettuate in natura siano di fatto non ammissibili.

Ad esempio, per determinate misure di investimento in cui è possibile erogare un contributo pubblico per un importo pari al 100% del valore dell’investimento il contributo in natura è totalmente escluso dal finanziamento pubblico e quindi, di fatto, non ammissibile. Alcuni esempi numerici che possono aiutare a capire meglio la questione sono riportati nel box sottostante:

Data la formula $A \leq B - C$ derivante dal paragrafo 1 dell’articolo 69 in cui

A = contributo pubblico erogabile

B = costo totale dell’operazione

C = contributo in natura

e ipotizzando una misura con contributo pubblico pari al 100% del costo totale dell’operazione, si possono avere varie fattispecie da prendere ad esempio:

1) $B = 100$ $C = 20$

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 20 \rightarrow A \leq 80$.

In tal caso il contributo pubblico massimo erogabile sarà pari a 80 e quindi i 20 di contributo in natura non sono di fatto ammissibili.

2) $B = 100$ $C = 60$

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 60 \rightarrow A \leq 40$.

In tal caso il contributo pubblico massimo erogabile sarà pari a 40 e quindi i 60 di contributo in natura non sono di fatto ammissibili

3) $B = 100$ $C = 100$

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 100 \rightarrow A \leq 0$.

In tal caso non è possibile erogare alcun contributo pubblico e tutto il contributo in natura, coincidente con l'intera spesa dell'operazione, è di fatto non ammissibile.

In ogni caso non possono essere riconosciuti contributi in natura per un costo massimo complessivo, riferito all'intera operazione, superiori a 80.000,00 euro.

9. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili spese per:

- acquisto di materiale usato;
- acquisto terreni;
- acquisizione di beni immobili.

Nel caso di investimenti agricoli, come stabilito dal comma 3, dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non sono ammissibili al sostegno l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) n.1305/2013, le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.

10. Leasing

In caso di acquisto di macchine, attrezzature e dotazioni con sostegno in conto capitale è ammissibile il leasing. Il leasing è ammesso con patto di acquisto da parte dell'utilizzatore; l'aiuto è concesso esclusivamente all'utilizzatore e sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore medesimo fino alla presentazione della domanda di saldo. Non sono ammessi i costi relativi al contratto di leasing e i costi accessori quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi e la garanzia del concedente.

11. IVA e interessi passivi

Ai sensi dell'art. 69, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo del programma, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Ai sensi dell'art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013 non sono ammissibili al contributo del programma gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia.

12. Investimenti di sostituzione

Non sono ammissibili al finanziamento del programma gli investimenti di sostituzione ovvero investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato.

Gli investimenti di sostituzione sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

a) Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;

- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale.

b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.

c) Colture arboree

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento. La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.